Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 36

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 13 febbraio 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**
In ITALIA Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**
In ITALIA Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## CONCORSI ED ESAMI



# RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

*Decreto 2 febbraio 1952*
*Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1952*
*Registro Presidenza n. 63, foglio n. 100.*

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BELLESI Marcello di Giulio e di Bartolacci Teresa da Valla (Firenze), classe 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso combattente della lotta partigiana, durante i combattimenti per la liberazione di Firenze, mentre guidava i suoi uomini attraverso un guado dell'Arno all'altezza delle Cascine, veniva preso sotto violento fuoco tedesco. Con ardimento cosciente si attardava da solo nella posizione pericolosa impegnando il nemico, mentre indirizzava i suoi verso un passaggio riparato. Ferito una prima volta rimaneva sul posto. Nuovamente e mortalmente colpito cadeva da prode col nome d'Italia sulle labbra. — Firenze, 11 agosto 1944.

BRUSCHI Giulio di Pietro da Sesto Fiorentino, classe 1901, partigiano combattente. — Combattente della lotta di liberazione particolarmente distinto per capacità di animatore e di organizzatore, validamente cooperava da posti di responsabilità per suscitare la lotta armata contro il tedesco nel territorio di Firenze. Durante gli scontri per la liberazione della città forniva bella prova di personale valore quando, slanciatosi contro una mitragliatrice, snidava a colpi di bombe a mano, la squadra nemica dalla posizione tenuta e si impossessava dell'arma. — Firenze, settembre 1943-settembre 1944.

CASTELLI Manlio fu Andrea e di Ciaraldi Matilde da Roma, classe 1911, tenente artiglieria campale, partigiano combattente (*alla memoria*). — Dopo l'armistizio, seguita la via dell'onore e del dovere, più volte tentò il passaggio delle linee nemiche sul fiume Garigliano allo scopo di raggiungere le truppe fedeli. Sorpreso durante uno di questi tentativi, ferito, fatto prigioniero e trovato in possesso di rilievi e di appunti sulle postazioni tedesche, venne, dopo duro interrogatorio, condannato ad esser passato per le armi. Mantenne sempre nobile e fiero contegno ed affrontò la morte da soldato, nel nome della Patria. Sant'Ambrogio sul Garigliano, 25 aprile 1944.

MOSCONI Fulvio fu Pilade e di Gagliardi Bianca da Roma, classe 1913, partigiano combattente. — Subito dopo l'armistizio entrava a far parte del fronte militare della Resistenza sorto nella Capitale, molto distinguendosi per indefessa, ardita, intelligente e redditizia attività. Organizzatore ed animatore di valore, dava vita ad una banda partigiana che presto si rivelava fra le più efficienti e fra le più combattive delle formazioni cittadine. Tratto in arresto per delazione e lungamente interrogato, nulla rivelava. Manteneva in carcere esemplare contegno e, condannato a morte, non si preoccupava della sorte sua, ma di quella dei suoi dipendenti. Riuscito ad evadere con audace iniziativa, per quanto gravemente menomato nel fisico per le sofferenze patite e per quanto un grossa taglia pesasse sul suo capo, riprendeva subito la sua altamente apprezzata attività di comandante partigiano. — Roma, settembre 1943-giugno 1944.

POLONIOLI Domenico di Giacomo e di Squaratti Giulia da Capodimonte (Brescia), classe 1909, partigiano combattente (*alla memoria*) — Valoroso combattente della lotta partigiana, durante uno scontro contro le forze nemiche di molto superiori, animava con l'esempio la resistenza dei compagni. Due volte ferito non desisteva dalla lotta. Rimasto separato dalla formazione, completamente esausto per le ferite riportate, si dava da sè stesso la morte per non cadere prigioniero del nemico. — Cevo (Brescia), 3 luglio 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

BALDETTI Mario Ermanno fu Ermanno e di Terzarelli Evelina da Chiusi (Siena), classe 1923, sotto capo marina, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso combattente della lotta di liberazione, più volte distintosi in pericolose circostanze e particolarmente apprezzato per le sue doti di decisione e di ardore, nel corso di un duro scontro con truppe tedesche, animava la resistenza dei compagni, balzando allo scoperto verso il nemico. Colpito al cuore, cadeva da prode sul campo. — Nuta (Siena), 16 giugno 1944.

(5854)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1952, n. 4465.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del SS.mo Salvatore, in località Nuova Olonio del comune di Dubino (Sondrio).**

N. 4465. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Como in data 1° marzo 1952, integrato con postilla 1° luglio 1952, relativo all'erezione della parrocchia del SS.mo Salvatore, in località Nuova Olonio del comune di Dubino (Sondrio).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1953*
*Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 145.* — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1952, n. 4466.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione nella parrocchia di San Giuseppe, in Trani, di un ufficio coadiutoriale.**

N. 4466. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Trani in data 1° luglio 1949, integrato con dichiarazione 9 luglio 1952, relativo all'erezione nella parrocchia di San Giuseppe, in Trani, di un ufficio coadiutoriale.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1953*
*Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 147.* — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 4467.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea delle parrocchie di San Rocco in Cupone e di Santa Maria Assunta, entrambe in comune di Cerro al Volturno (Campobasso).**

N. 4467. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Montecassino 1° aprile 1952, relativo all'unione temporanea delle parrocchie di San Rocco in Cupone e di Santa Maria Assunta, entrambe in comune di Cerro al Volturno (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1953*
*Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 141.* — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1953.

**Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 8 ottobre 1925, che istituisce l'Ente nazionale per le piccole industrie;

Visto il regio decreto 24 agosto 1928, n. 2431, che approva lo statuto del predetto Ente, modificato con regio decreto 1° luglio 1939, n. 1383;

Vista la determinazione ministeriale 17 febbraio 1930, n. 1121, con la quale l'Ente ha assunto la denominazione di Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 371, col quale sono state stabilite le nuove norme per la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente in parola;

Visto il decreto Ministeriale 8 aprile 1950, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1950, registro n. 5, foglio n. 303, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'Ente per il triennio 1° aprile 1950-31 marzo 1953;

Considerato che il decesso del presidente dell'Ente e le dimissioni di taluni consiglieri impediscono il normale funzionamento degli organi direttivi;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare la gestione dell'Ente nelle more della ricostituzione dei cennati organi direttivi;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Favia è nominato commissario straordinario dell'Ente fino al 31 marzo 1953.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1953

EINAUDI

CAMPILLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1953*
*Registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 307*

(560)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 1953.

**Disposizioni concernenti il rilascio dei nulla osta per l'apertura di sale cinematografiche durante l'anno 1953.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 21, 22 e 25 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, recante disposizioni per la cinematografia;

Sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 2 della legge predetta;

Decreta:

Art. 1.

Per la concessione dei nulla osta di cui all'art. 21 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, durante l'anno 1953, saranno osservati i seguenti criteri:

1) le concessioni saranno effettuate nel rapporto limite di un posto cinema per ogni 12-20 abitanti, da determinarsi per ciascun Comune in base alla frequenza media degli spettatori, tenendo anche presenti le condizioni economiche locali ed il movimento turistico,

In via eccezionale si prescinde dal sopraindicato rapporto limite minimo quando si tratti di località di particolare importanza climatica o termale o con notevole movimento turistico oppure di centri che siano capoluoghi di regione o di provincia.

Nei casi indicati dal precedente comma il provvedimento di concessione di nulla osta è subordinato al conforme unanime parere della Commissione di cui all'art. 25 della legge 29 dicembre 1949, n. 958;

2) nei Comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti il rapporto limite potrà essere anche inferiore a quello stabilito nel primo comma del numero 1), quando le concessioni riguardino zone periferiche ove manchino sale cinematografiche o siano insufficienti quelle esistenti. Analogo criterio sarà osservato nelle concessioni riguardanti frazioni sprovviste di sale cinematografiche e lontane dai rispettivi Comuni, anche se aventi popolazione inferiore ai 300.000 abitanti;

3) per le concessioni di nulla osta concernenti sale cinematografiche parrocchiali il rapporto limite è di un posto cinema parrocchiale per ogni 20-30 abitanti, da determinarsi in base alla frequenza media degli spettatori in ciascun Comune.

Art. 2.

I criteri di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo precedente saranno osservati anche per le concessioni riguardanti i locali di pubblico spettacolo da adibire a spettacoli misti, a termine dell'art. 22 della legge 29 dicembre 1949, n. 958.

Roma, addì 7 febbraio 1953

DE GASPERI

(690)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1952.

**Attivazione del nuovo catasto terreni in alcuni Comuni della provincia di Cosenza.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Casole Bruzio, Castrolibero, Cerisano, Cosenza, Lappano, Marano Marchesato, Marano Principato, Rende, Rovito, San Fili, Trenta e Zumpano, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Cosenza;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° marzo 1953 per i comuni di Casole Bruzio, Castrolibero, Cerisano, Cosenza, Lappano, Marano Marchesato, Marano Principato, Rende, Rovito, San Fili, Trenta e Zumpano, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Cosenza.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 settembre 1952

*Il Ministro:* VANONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1952*
*Registro n. 28 Finanze, foglio n. 383. — LESEN*

(653)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1953.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'arenile sito nell'ambito del comune di Grottammare.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E CON
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Ascoli Piceno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 1° marzo 1950, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'arenile sito nell'ambito del comune di Grottammare;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Grottammare senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce oltre ad un particolare interesse panoramico quale zona verde nel centro urbano, anche un punto di vista verso il mare;

Decreta:

L'arenile sito nel territorio del comune di Grottammare, compreso tra il lungomare della Repubblica ed il suo prolungamento verso sud, dal prolungamento verso mare dell'ultimo tratto del fosso del Molino, dal mare e dal prolungamento verso mare del lato nord della via Pietro Laureati, i cui immobili ivi inclusi sono segnati al catasto del comune di Grottammare al foglio n. 10, mappali 325/B, 112/A, 112/C, 112/E, 112/H; foglio n. 11 mappali 54/A, 55; foglio 10 mappali 112/B, 112/D, 171/B, 151, 112/F, 112/G, 153 ed al foglio 11 mappali 54/B, 54/C, 54/D, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940,

n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme col verbale compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ascoli Piceno.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Grottammare provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 gennaio 1953

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
VISCHIA

p. *Il Ministro per la marina mercantile*
TAMBRONI

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
*Il Commissario per il turismo*
ROMANI

---

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ascoli Piceno**

*Verbale della seduta del 1° marzo* 1950

Oggi primo marzo 1950 alle ore 11, previa convocazione da parte del presidente arch. Domenico Perugini, con avviso diramato in data 20 febbraio n. 362 si è riunita in Ascoli Piceno la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Ascoli Piceno, costituita con decreto del Ministero della pubblica istruzione, per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del relativo regolamento, sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. *Grottammare: Arenile.*

Assume la presidenza il sig. Perugini il quale riconosciuta legale la seduta, dà lettura all'ordine del giorno, dichiarando aperta la discussione.

Su invito del presidente il sopraintendente informa la Commissione che il Ministero della pubblica istruzione con nota n. 3283 del 17 gennaio 1950, ha chiesto che fosse convocata nuovamente la Commissione provinciale per sottoporre ancora una volta la questione del vincolo di tutela panoramica dell'arenile di Grottammare, in quanto la Commissione stessa nel proporre il suddetto vincolo nella riunione del 23 febbraio 1948 si era dilungata in particolari quali la lottizzazione della località, i criteri di fabbricabilità, ecc. che rientrano nella competenza prevista dall'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e degli articoli 23 e 24 del regolamento approvato con regio decreto 3 agosto 1940, n. 1357, per la redazione dei piani territoriali paesistici.

Pertanto, riesaminata la questione sulla scorta della planimetria che viene esibita e degli schiarimenti dati dal sindaco e dall'assessore dei lavori pubblici di Grottammare, i quali confermano la necessità d'imporre il vincolo nella zona che allora venne presa in esame.

La Commissione ritenuto che l'arenile di Grottammare ha quei particolari caratteri di bellezza panoramica che richiedono il provvedimento di tutela previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, delibera all'unanimità di comprendere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Grottammare, l'arenile compreso tra il lungomare della Repubblica ed il suo prolungamento verso sud, dal prolungamento verso mare dell'ultimo tratto del fosso del Molino, dal mare e dal prolungamento verso mare del lato nord della via Pietro Laureati.

Il tutto secondo la planimetria che si allega.

Fatto, letto ed approvato seduta stante.

(*Omissis*).

(558)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1953.

**Riconoscimento del comune di Mirandola ai fini della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti nei Comuni che presentano forte penuria di abitazioni;

Vista la proposta del Prefetto di Modena;

Decreta:

Il comune di Mirandola è riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni ai sensi e per gli effetti della legge sopraindicata.

Roma, addì 24 gennaio 1953

*Il Ministro per l'interno*
SCELBA

*Il Ministro per i lavori pubblici*
ALDISIO

(697)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1953.

**Nomina del commissario straordinario della Compagnia portuale « Pippo Rebagliati » di Savona.**

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 189 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto Presidenziale 18 febbraio 1952, n. 328;

Ritenuto che nella Compagnia portuale « Pippo Rebagliati » di Savona si riscontrano gravi irregolarità di funzionamento, determinate dalla attuazione da parte dei dirigenti di attività estranee contrastanti con i fini specifici assegnati dalla legge alle Compagnie portuali e che sono desumibili, tra l'altro, dalla destinazione di alcuni locali della sede della Compagnia allo svolgimento di attività politica, in modo da influenzare e turbare l'esercizio delle operazioni portuali; dalla ripetuta mancata ottemperanza da parte del console e degli altri organi della Compagnia all'invito dell'autorità marittima locale per l'esame di problemi attinenti al regolare svolgimento dell'attività della Compagnia stessa; che, per tali ragioni, è necessario farsi luogo alla nomina di un commissario straordinario alla predetta Compagnia per la durata di un anno;

Decreta:

Il colonnello di porto Ettore De Renzi è nominato commissario straordinario della Compagnia portuale « Pippo Rebagliati » di Savona per la durata di un anno, a decorrere dal giorno successivo alla data del presente decreto.

Al commissario straordinario è assegnata, a carico della predetta Compagnia, una indennità giornaliera lorda di L. 4000 (quattromila).

Roma, addì 6 febbraio 1953

*Il Ministro*: CAPPA

(717)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 18 dicembre 1952.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione e alla vendita della specialità medicinale donominata « Sol di pectina » e « Sol di Pectina con procaina » della ditta Carlo Conti, con sede in Pisa.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visti i propri decreti n. 2594 e n. 2594/A, rispettivamente in data 3 novembre 1949 e 18 aprile 1950, con i quali è stato provveduto alla registrazione della specialità medicinale denominata « Sol di pectina » e « Sol di pectina con procaina » della ditta Conti, con sede in Pisa, via La Rosa n. 16;

Vista la lettera con la quale l'Istituto superiore di sanità in data 20 ottobre 1952, n. 9380/Ch.6. 2, avendo analizzato su richiesta di questo Alto Commissariato il prodotto di cui sopra, ha riferito che al medesimo non si può attribuire un'azione ritardante;

Considerato che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione alla produzione ed alla vendita della specialità medicinale denominata « Sol di pectina » e « Sol di pectina con procaina » della ditta Carlo Conti di Pisa, già registrata al n. 2594 e n. 2594/A, rispettivamente in data 3 novembre 1949 e 18 aprile 1950.

I prefetti della Repubblica sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi agli Ordini dei farmacisti e dei medici delle rispettive Provincie e da notificarsi alla ditta interessata a mezzo del Prefetto di Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1952

*L'Alto Commissario*: MIGLIORI

(505)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 18 dicembre 1952.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione e alla vendita della specialità medicinale denominata « Sol di pectina semplice e con procaina », della ditta In.Spe.Me., con sede in Roma.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 21 agosto 1951, numero 5169, con il quale è stato provveduto alla registrazione della specialità medicinale denominata « Sol di pectina semplice e con procaina » della ditta IN. SPE.ME., con sede in Roma, via Monte Erice n. 2.

Vista la lettera con la quale l'Istituto superiore di sanità pubblica in data 20 ottobre 1952, n. 9375/ch.6, avendo analizzato su richiesta di questo Alto Commissariato il prodotto di cui sopra, ha riferito che al medesimo non si può attribuirsi alcuna azione ritardante;

Considerato che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione alla produzione ed alla vendita della specialità medicinale denominata « Sol di pectina semplice e con procaina » della ditta IN. SPE.ME di Roma, già registrata al n. 5169 in data 21 agosto 1951.

I prefetti della Repubblica sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi agli Ordini dei farmacisti e dei medici delle rispettive Provincie e da notificarsi alla ditta interessata a mezzo del Prefetto di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1952

*L'Alto Commissario*: MIGLIORI

(503)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 18 dicembre 1952.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione e alla vendita della specialità medicinale denominata « Sadopectina con procaina » della ditta Sadora Spissu, con sede in Milano.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1951, n. 4662, con il quale è stato provveduto alla registrazione della specialità medicinale denominata « Sadopectina con procaina » della ditta Sadora Spissu, con sede in Milano, via Mancinelli n. 21;

Vista la lettera con la quale l'Istituto superiore di sanità pubblica in data 20 ottobre 1952, n. 11437/Cb.6, avendo analizzato su richiesta di questo Alto Commissariato il prodotto di cui sopra, ha riferito che al medesimo non può attribuirsi alcuna azione ritardante;

Considerato che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione alla produzione ed alla vendita della specialità medicinale denominata « Sadopectina con procaina » della ditta Sadora Spissu di Milano, già registrata al n. 4662 in data 5 aprile 1951.

I prefetti della Repubblica sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi agli Ordini dei farmacisti e dei medici delle rispettive Provincie e da notificarsi alla ditta interessata a mezzo del Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1952

*L'Alto Commissario*: MIGLIORI

(468)

## DECRETI VICE COMMISSARIALI CONCERNENTI RIPRISTINO DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

| Numero redazionale | Data del decreto | Numero del decreto | Vice commissario del Governo Regione Trentino Alto Adige | Cognome, nome e paternità dell'intestatario | Data e luogo di nascita | Cognome ripristinato | Familiari a cui è esteso il cognome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 23-10-1952 | 9-V- 8905 Gab. | Bolzano | Corvara Maria | 23-11-1905 Villandro | Rabensteiner | Elidia, figlia. |
| 199 | 23-10-1952 | 99[illegible]8 Gab. | Id. | Agusello Barbara | 12- 9-1906 Villandro | Augschöll | Barbara, figlia. |
| 200 | 24-10-1952 | 10774 Gab. | Id. | Marzani Maria | 24- 6-1882 Villandro | Untermarzoner | Benedetto, Filomena, Stefania e Maria ved. Häufler, figli; Marianna, figlia naturale di Stefania. |
| 201 | 25-10-1952 | 9990 Gab. | Id. | Grani Barbara | 8- 8-1913 Villandro | Schrott | Francesco, figlio. |
| 202 | 25-10-1952 | 8772 Gab. | Id. | Tuneri Enrico | 10- 4-1902 Bolzano | Thurner | Müller Maria, moglie. |
| 204 | 27-10-1952 | 11636 Gab. | Id. | Olmi Giuseppe | 5- 3-1897 Naturno | Ilmer | Goffredo e Giuseppe, figli. |
| 205 | 28-10-1952 | 11775 Gab. | Id. | Dalmaso Luigi fu Luigi | 9- 2-1901 Parcines | Moser | Waldner Marianna, moglie; Erna, Irma, Umberto, Iolanda, Erica, Adolfo e Gualtiero, figli. |
| 206 | 18-11-1952 | 12372 Gab. | Id. | Alfarei Felice | 10- 7-1905 Corvara in Badia | Alfreider | Sorarù Adelaide, moglie; Enrico, Errica, Alfredo ed Eriberto, figli. |
| 207 | 17-11-1952 | 12024 Gab. | Id. | Covoli Berta | 31- 5- 1906 San Martino in Passiria | Cufler | — |
| 208 | 18-11-1952 | 12078 Gab. | Id. | Monti Anna fu Giuseppe | 26-11-1905 Tires | Permann | — |
| 209 | 23-12-1952 | 14085 Gab. | Id. | Telseri Giorgio di Giorgio | 18- 9-1921 Tablà | Telser | Wessmann Ingeborg, moglie; Giorgio e Harald, figli. |
| 210 | 18-11-1952 | 12076 Gab. | Id. | Dallatorre Maria | 7- 6-1916 Tirolo | Thurner | Martinò, figlio. |
| 211 | 15-11-1952 | 10702 Gab. | Id. | Pantani Giovanni fu Giuseppe | 23- 2-1909 Silandro | Horrer | Manfredo Alice Santa, moglie; Ermelinda, Amalia-Giovanna, Giuseppe-Giovanni, Maria-Luciana e Antonietta-Luisa, figli. |
| 212 | 20-11-1952 | 12075 Gab. | Id. | Cressi Giuseppe fu Gioacchino | 20- 3-1892 Sarentino | Kröss | Dalmaso Anna, moglie; Giuseppe, Anna, Luigi, Carlo, Maria, Goffredo, Giacomo, Teresa e Marco, figli. |
| 213 | 22-11-1952 | 12746 Gab. | Id. | Vallini Giovanni fu Giuseppe | 15- 6-1900 Falzes | Willeit | Kob Paola, moglie; Albino, Giuseppe, Ermanno e Annamaria, figli. |
| 215 | 2-12-1952 | 13817 Gab. | Id. | Martini Zita | 6- 3-1922 San Martino in Passiria | Prünster | — |
| 216 | 29-11-1952 | 12914 Gab. | Id. | Campi Ernesto fu Giovanni | 14- 4-1901 Silandro | Gamper | Höllrigl Anna, moglie; Guntero, Ernesto e Werner-Giuseppe, figli. |
| 217 | 27-11-1952 | 12901 Gab. | Id. | Manti Maria | 6- 3-1904 Laces | Mantinger | Imelda ed Anna, figlie; Giuseppe, figlio naturale di Imelda. |
| 218 | 28-11-1952 | 13179 Gab. | Id. | Costa Giovanni fu Giovanni | 18- 5-1886 Eores | Gostner | Schatzer Maria, moglie; Giovanni, Adolfo, Rebecca e Marianna, figli; Callegari Aurora, moglie di Giovanni, Mery, Rosalba, Amedea, Herbert ed Edith figli di questi; Gostner Ida, moglie di Adolfo, Giovanni, figlio di questi; Rita, figlia naturale di Rebecca; Leo, figlio naturale di Marianna. |

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

### Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un appezzamento di terreno in comune di Monterado (Ancona).

Con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 23 gennaio 1953, il presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stato autorizzato a procedere all'acquisto, per il prezzo di L. 260.000, di un appezzamento di terreno della superficie di mq. 2145, sito in comune di Monterado (Ancona) per costruirvi una Casa della Madre e del Bambino.

(631)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 4 febbraio 1953:

Marchesini Nicola, notaio residente nel comune di Livorno Ferraris, distretto notarile di Novara, è traslocato nel comune di Macerata;

Crivellari Armando, notaio residente nel comune di Recoaro Terme, distretto notarile di Vicenza, è traslocato nel comune di Este, distretto notarile di Padova;

Tabucchi Renato, notaio residente nel comune di San Giorgio di Lomellina, distretto notarile di Pavia, è traslocato nel comune di Mortara, stesso distretto;

Bandini Sergio, notaio residente nel comune di Cotignola, distretto notarile di Ravenna, è traslocato nel comune di Ravenna.

(686)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Cagliari

Con decreto Ministeriale addì 31 gennaio 1953, la gestione del Consorzio agrario provinciale di Cagliari viene prorogata fino al 30 aprile 1953 ed il dott. Raoul Testa è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi e con carico di provvedere entro la predetta data del 30 aprile alla convocazione delle assemblee parziali e generale dei soci per gli adempimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile.

(576)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Melito in comune di Melito Porto Salvo.

Con decreto interministeriale 12 luglio 1952, n. 1022, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo in sinistra del torrente Melito in agro del comune di Melito Porto Salvo (località Prunella) (Reggio Calabria) della superficie di mq. 13.800, indicato nell'estratto catastale 5 ottobre 1948, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, che fa parte integrante del decreto stesso.

(565)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Sostituzione del commissario delle Cooperative agricole e di consumo « San Cesareo » e « Colle di Fuori »

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 gennaio 1953, il sig. Tommaso Scacco è stato nominato commissario delle società cooperative « Cooperativa agricola di consumo di San Cesareo » e « Società cooperativa agricola di consumo fra i lavoratori di Colle di Fuori », in sostituzione del sig. Attilio Capoleoni.

(484)

### Scioglimento della Società cooperativa agricola « Terra » con sede in Pesaro

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 gennaio 1953, la Società cooperativa agricola « Terra », con sede in Pesaro, costituita con atto in data 2 marzo 1945 per notaio dott. Giuseppe Fabbri di Pesaro, è stata sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che sia necessaria la nomina del commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(483)

### Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Monte Giove », con sede in Cermignano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 dicembre 1952, i poteri conferiti al sig. Alfredo Florindo Ortolani, commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro « Monte Giove », con sede in Cermignano, sono stati prorogati al 31 dicembre 1952.

(485)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

### Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Sisto Donato, già esercente in Napoli.

Tali marchi recavano il n. 83-NA.

(658)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Seconda estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 1° aprile 1960

Si notifica che il giorno 9 marzo 1953, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la seconda estrazione per l'assegnazione di n. 1 premio di lire 10.000.000, n. 4 di L. 5.000.000 e n. 20 di L. 1.000.000 a ciascuna delle dodici serie (dalla 33/1960 alla 44/1960) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti il 1° aprile 1960, emesse in base alla legge 30 dicembre 1950, n. 1040 e decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1951, n. 8.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 7 dello stesso mese di marzo, alle ore 10 nella sala sopra mentovata aperta al pubblico.

Roma, addì 11 febbraio 1953

*Il direttore generale*: DE LIGUORO

(688)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

| CATEGORIA del debito | NUMERO d'iscrizione | INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Rendita 5 % (1935) | 184396 | Serafini Noemi di Antonino maritata Marzo, dom. in Barbarano del Capo frazione del comune di Morciano di Leuca (Lecce; vincolata come patrimonio familiare | 2.260 — |
| Id. | 190368 (nuda proprietà) | Congregazione della SS.ma Concezione di Maddaloni (Napoli), con usufrutto a Della Valle Maria Rosa fu Domenico, dom. a Maddaloni (Napoli) | 660 — |
| Id. | 153237 (nuda proprietà) | Caminata Teresita, Eleonora e Iole fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Re Rosa vedova Caminata, dom. a Propata (Genova), con usufrutto a quest'ultima | 1.130 — |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 22 novembre 1952

*Il direttore generale*: DE LIGUORO

(5897)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Rettifiche d'intestazione di rendite nominative

(1a *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito 1 | Numero d'iscrizione 2 | Ammontare della rendita annua 3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4 | TENORE DELLA RETTIFICA 5 |
|---|---|---|---|---|
| Rend. 5% (1935) | 189253 | 690 — | Camerano Giuseppe e Maria di *Angelo*, minori sotto la patria potestà del padre, e prole nascitura di Cochis Anna di Giuseppe moglie di Camerano *Angelo*, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Cochis Giuseppe fu Giovanni e figlia Anna moglie di Camerano *Angelo*, dom. a Chivasso (Torino). | Camerano Giuseppe e Maria di *Alemanno Angelo*, minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura da Cochis Anna di Giuseppe moglie di Camerano *Alemanno Angelo*, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Cochis Giuseppe fu Giovanni e figlia Anna moglie di Camerano *Alemanno.Angelo*, dom. a Chivasso (Torino). |
| Id. | 65756 | 460 — | *Musto* Amelia fu Giovanni moglie di Cozzani Guido, dom. a La Spezia (Genova). | *Mosto* Amelia fu Giovanni ecc., come contro. |
| Id. | 65757 | 10.560 — | *Musto* Amelia fu Giovanni moglie di *Gozzani* Guido, dom. in Chiavari (Genova). | *Mosto* Amelia fu Giovanni, moglie di *Cozzani* Guido dom. a Chiavari (Genova). |

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 22 gennaio 1953

*Il direttore generale*: DE LIGUORO

(419)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 35

### CAMBI VALUTARI (Esportazione)

**Cambi di chiusura del 12 febbraio 1953**

| | Dollaro U. S. A. | Dollaro Canadese |
|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,93 | 639,50 |
| » Firenze | 624,90 | 638,50 |
| » Genova | 624,90 | 641 — |
| » Milano | 624,92 | 639 — |
| » Napoli | 624,90 | 638 — |
| » Palermo | 624,92 | 640 — |
| » Roma | 624,90 | 639 — |
| » Torino | 624,90 | 640 — |
| » Trieste | 624,93 | — |
| » Venezia | 624,90 | 640 — |

**Media dei titoli del 12 febbraio 1953**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 65,60 |
| Id. 3,50 % 1902 | 62 — |
| Id. 3 % lordo | 79,20 |
| Id. 5 % 1935 | 95,375 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 79,925 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando) | 70,125 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 93 — |
| Id. 5 % 1936 | 92,95 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 97,20 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 97,175 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 97,10 |

*L'ispettore generale*
~~contabile del Portafoglio dello Stato~~
DI CRISTINA

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi del 12 febbraio 1953**

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse* (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

| | | |
|---|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | Lit. | 624,91 |
| 1 dollaro canadese | » | 639 — |

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

| | | |
|---|---|---|
| 1 lira sterlina | Lit. | 1749,75 |

**Cambi di compensazione**

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Belgio | Lit. 12,50 | per | franco belga |
| Danimarca | 90,46 | » | corona danese |
| Egitto | » 1794,55 | » | lira egiziana |
| Francia | » 1,785 | » | franco francese |
| Germania | » 148,77 | » | marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » 87,48 | » | corona norvegese |
| Olanda | » 164,44 | » | fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » 120,78 | » | corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » 142,90 | » | franco svizzero |

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Diffida per smarrimento di diploma di laurea**

Il dott. Lorenzo Redanò fu Pietro, nato a Palermo il 1° aprile 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio, conseguito presso la Università di Roma nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(709)

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario nei comuni di Pontedera, Cascina e Santa Croce sull'Arno.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Pisa in data 12 agosto 1952, n. 3879, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario nei comuni di Pontedera, Cascina e Santa Croce sull'Arno;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario nei comuni di Pontedera, Cascina e Santa Croce sull'Arno è costituita come appresso:

*Presidente*:
Sparacio dott. Giuseppe, vice prefetto.

*Componenti*:
Buonomini prof. dott. Giulio, direttore dell'Istituto d'igiene di Pisa;
Cassano prof. dott. Cataldo, docente in clinica medica;
Caputo dott. Saverio, medico provinciale;
Lepri dott. Giulio, ufficiale sanitario.

*Segretario*:
Castiglione Morelli dott. Osvaldo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 gennaio 1953

*L'Alto Commissario*: MIGLIORI

(642)

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1951.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Treviso in data 3 maggio 1952, n. 13056, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1951 è costituita come appresso:

*Presidente*:
Boghlich dott. Gioacchino, vice prefetto.

*Componenti*:
Venturi dott. Pietro, veterinario provinciale;

Stazzi prof. dott. Pietro, docente in clinica medica veterinaria;
Menzani prof. dott. Cesare, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Sartori dott. Bruno, veterinario condotto.

*Segretario*:
Neri dott. Agatino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Treviso, ad eccezione delle prove pratiche che dovranno aver luogo presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 gennaio 1953

*L'Alto Commissario*: MIGLIORI

(641)

---

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1951.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Palermo in data 4 aprile 1952, n. 28081, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo è costituita come appresso:

*Presidente*:
Vadalà dott. Riccardo, vice prefetto.

*Componenti*:
De Grazia dott. Giuseppe, medico provinciale;
Scaglione prof. dott. Salvatore, direttore di clinica ostetrica;
Fradà prof. dott. Giovanni, docente in clinica medica;
Miraglia dott. Michele, medico condotto.

*Segretario*:
Mancuso dott. Salvatore.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 gennaio 1953

*L'Alto Commissario*: MIGLIORI

(640)

---

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1951.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Palermo in data 4 aprile 1952, n. 28081, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo è costituita come appresso:

*Presidente*:
Vadalà dott. Riccardo, vice prefetto.

*Componenti*:
De Grazia dott. Giuseppe, medico provinciale;
Scaglione prof. Salvatore, direttore di clinica ostetrica;
Giaccone dott. Antonino, primario del reparto maternità del civico ospedale di Palermo;
Schimmenti Giovanna, ostetrica condotta.

*Segretario*:
Mancuso dott. Salvatore.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 gennaio 1953

*L'Alto Commissario*: MIGLIORI

(639)

---

**Incarico alla Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1949, di giudicare l'analogo concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Benevento.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Benevento in data 10 ottobre 1950, n. 29789, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;
Vista la nota del Prefetto di Benevento, con la quale si rappresenta l'opportunità di affidare l'espletamento del concorso predetto alla Commissione giudicatrice di analogo concorso di una Provincia limitrofa;
Visto il decreto commissariale in data 20 ottobre 1952, numero 20470.2/11856, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 1952 ed il successivo decreto commissariale n. 20470.2, in data 14 novembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 22 novembre 1952, n. 271, con il quale si è provveduto alla sostituzione di uno dei componenti della predetta Commissione;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1949 è incaricata di giudicare il concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1949.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 gennaio 1953

*L'Alto Commissario*: MIGLIORI

(644)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Concorsi a posti di preside negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;
Vista la legge 1° luglio 1940, n. 899;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale:

*Licei classici*:

Adria, Ascoli Piceno, Barcellona Pozzo di Gotto, Barletta, Bressanone, Casale Monferrato, Correggio, Desenzano del Garda, Fermo, Gela, Imperia, Lanciano, Mirandola, Mondovì, Montepulciano, Montesantangelo, Nicastro, Nuoro, Rovigo, Saluzzo, Sciacca, Vibo Valentia.

*Licei scientifici*:

Alessandria, Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Castiglion Fiorentino, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Cremona, Este, Fermo, Ferrara, Forlì, Gorizia, Grosseto, Iglesias, Lecce, Lugo, Mantova, Mortara, Ravenna, Reggio Calabria, Rovigo, San Miniato, Spoleto, Terracina, Veroli.

*Istituti magistrali*:

Bobbio, Boiano, Brindisi, Castiglion Fiorentino, Castroreale, Cosenza, Foggia, Forlì, Gubbio, Lacedonia, Lecce, Lodi, Nuoro, Partanna, Pesaro, Pinerolo, Sassari, Teramo, Urbino, Vercelli.

*Scuole medie*:

Alatri, Albenga, Alessandria, Alghero, Altamura, Amalfi, Andria, Atessa, Augusta, Aversa, Avezzano, Bari, Bassano del Grappa, Belluno, Benevento, Bivona, Boiano, Bressanone, Busseto, Cagli, Caltanissetta, Campagna, Casale Monferrato, Castelfranco Emilia, Castiglion delle Stiviere, Castiglion Fiorentino, Cavalese, Cecina, Cento, Cerignola, Cetraro, Cherasco, Chiari, Cingoli, Cividale del Friuli, Cles, Conegliano, Copparo, Cortona, Cosenza, Eboli, Empoli, Este, Faenza, Ferentino, Ferrara, Fidenza, Foggia, Fossano, Fossombrone, Gaeta, Galeata, Gallarate, Gallipoli, Gorizia, Lanciano, Larino, Locri, Lodi, Lovere, Macerata, Maddaloni, Merano, Modena, Montepulciano, Mortara, Nicotera, Nizza Monferrato, Norcia, Noventa Vicentina, Ortona a Mare, Palombara Sabina, Pescara, Pescia, Piombino, Pitigliano Pontecorvo, Procida, Recanati, Reggio Calabria, Rieti, Riposto, Rossano, Sacile, Salsomaggiore, San Bonifacio, San Demetrio Corone, San Dona' di Piave, San Miniato, Sanseverino Marche, San Severo, Santa Margherita Ligure, Sapri, Sarno, Saronno, Sassari, Sciacca, Schio, Sessa Aurunca, Sezze, Subiaco, Sulmona, Tempio Pausania, Teramo, Todi, Tolentino. Torre Annunziata, Trapani, Treviglio, Ulzio, Umbertide, Valenza, Varese, Venezia-Mestre, Vibo Valentia, Vigevano, Villafranca, Volterra.

Art. 2.

A ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo sono ammessi i professori ordinari, provvisti di laurea, che, alla data del presente decreto, abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati, e che appartengono ai ruoli dei corrispondenti tipi e gradi di scuole o che, per essere stati nominati in base a concorso unico valevole per più tipi di scuola, abbiano conservato titolo al passaggio a cattedra del tipo di scuola al quale si riferisce il concorso per la nomina a capo d'istituto.

Non possono partecipare al concorso coloro che, avendo vinto il concorso, a posti di preside indetto con decreto Ministeriale 30 maggio 1951, hanno rinunziato alla nomina o ne sono stati dichiarati decaduti.

Art. 3.

Ai concorsi a posti di preside nei licei classici, negli istituti magistrali e nei licei scientifici, sono ammessi — per un quinto dei posti — i presidi titolari di scuola media che abbiano almeno un quadriennio di anzianità nel ruolo dei presidi ed abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per l'insegnamento nel tipo di istituto alla cui presidenza aspirano.

Entro lo stesso limite di un quinto dei posti sono anche ammessi ai concorsi a posti di preside nei licei classici e negli istituti magistrali i presidi titolari di scuola media che alla data del 2 agosto 1947 avevano i requisiti di promovibilità previsti dall'art. 64 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e cioè avevano almeno quattro anni di permanenza nel ruolo dei presidi di seconda categoria ed inoltre o avevano conseguito l'idoneità in un concorso per esami per una delle cattedre degli istituti di secondo grado o avevano insegnato negli istituti medesimi.

Art. 4.

Sono valutati, ai fini dei concorsi di cui ai precedenti articoli, i seguenti titoli:

*a*) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

*b*) titoli di studio e di cultura.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta di liberazione.

L'esame consisterà in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

Art. 5.

La domanda, in carta legale da L. 32, corredata dei titoli di studio in originale o copia autentica, del certificato col voto di laurea, quando questo non risulti dal diploma, e dei titoli di cultura, nonchè di ogni altro documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse, deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale per l'istruzione media, classica, scientifica e magistrale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le pubblicazioni, da inviarsi insieme con la domanda, devono essere presentate in unica copia

Alla domanda ogni concorrente deve unire l'elenco in carta semplice dei titoli e dei documenti presentati nonchè il curriculum degli studi e della carriera scolastica.

Per la partecipazione ai concorsi relativi ai diversi tipi di istituto (scuola media, liceo classico, liceo scientifico, istituto magistrale) devono essere presentate domande separate, facendo riferimento alla documentazione allegata ad una di esse.

Anche per quanto riguarda il titolo di studio è consentito il riferimento agli atti in possesso del Ministero solo nel caso che tra tali atti sia compreso il diploma originale di laurea o copia notarile di esso. Ugualmente è consentito il riferimento a tutti i titoli prodotti per partecipare al concorso alle presidenze di cui al decreto Ministeriale 30 maggio 1951 e che non siano stati fino ad oggi restituiti agli interessati.

Art. 6.

I vincitori avranno diritto alla scelta della sede in ordine di graduatoria, ma l'assegnazione a presidenza cui vada unito l'insegnamento sarà subordinata alla disponibilità delle cattedre: nel caso che non siano vacanti le cattedre corrispondenti all'insegnamento che dovrebbe essere tenuto dai vincitori che precedono in graduatoria, a ciascuna delle presidenze stesse potrà essere nominato, indipendentemente dal posto occupato in graduatoria, il vincitore di concorso appartenente alla medesima scuola.

L'indicazione delle cattedre attualmente libere nelle scuole medie e nei licei scientifici elencate all'art. 1 del presente decreto ha solo valore informativo; le predette presidenze potranno essere assegnate anche a titolari di altre cattedre se intanto si saranno resi liberi i posti corrispondenti.

I vincitori che rinunzieranno alla nomina o non raggiungeranno la sede nel termine prefisso decadranno da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 gennaio 1953

*Il Ministro*: SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1953*
*Registro n. 5 Pubblica istruzione, foglio n. 93*

(716)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso a nove posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica e Accademia d'arte drammatica.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734, e successive modificazioni;
Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1030, ratificato, con modificazioni, con legge 1? maggio 1950, n. 318;
Vista l'unita lettera 13 giugno 1952, n. 30755/12106, con la quale la Presidenza dei Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire il concorso per esami a dieci posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*, grado 13°) nel ruolo del personale delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica e Accademia d'arte drammatica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a nove posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*, grado 13°) nel ruolo del personale delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica e Accademia d'arte drammatica.

Art. 2.

Dei posti messi a concorso sono riservati sino a concorrenza di numero due posti, al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, dello stesso gruppo o gruppo inferiore, e di numero quattro posti, al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, che alla data di pubblicazione del presente bando sia in servizio da almeno due anni.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 32, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti Div. 5ª) entro il termine perentorio di giorni sessanta a contare dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande degli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del recapito dei medesimi, nonchè la elencazione dei singoli documenti allegati. Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica e Accademia d'arte drammatica ed, eventualmente, indicare a quali. Dovranno altresì dichiarare se siano stati destituiti, licenziati o revocati da impieghi dello Stato per motivi disciplinari.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il 45°.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi del personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè dei sottufficiali delle Forze armate e sfollati ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220.

Il personale non di ruolo è ammesso a partecipare al concorso anche se abbia superato il limite massimo di età, purchè sia in possesso di una anzianità di servizio tale che congiunta a quella che avrà potuto acquisire in ruolo al 65° anno di età, non risulti inferiore a 20 anni;

*b*) diploma originale o copia notarile autentica del titolo di studio; in caso di smarrimento per cause belliche del titolo originale occorrerà esibire un certificato rilasciato dall'istituto presso il quale il candidato ha conseguito il diploma. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare in sue vece un certificato dell'istituto, su carta da bollo da L. 24, ma, in tal caso, esso deve contenere la dichiarazione che sostituisce a tutti gli effetti il diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

*c*) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

*d*) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24;

*e*) certificato penale generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L 85;

*f*) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

*g*) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso. L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

*h*) estratto dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24, con la legalizzazione prescritta;

*i*) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24. Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

*l*) i concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, corredata delle note di qualifica dell'ultimo quinquennio e rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio. I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione centrale dalla quale dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio prestato.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *c*), *f*), *i*), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *i*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli impiegati non di ruolo, in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle letter *c*), *f*) e *g*) i concorrenti che si trovino sotto le armi purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *b*), i concorrenti che appartengono ai ruoli del personale della Direzione generale delle antichità e belle arti i quali sono tenuti a dichiarare tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

1. Gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922 in carta bollata da L. 24. Coloro che invece furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti.

2. Gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di avere appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24.

3. Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24.

4. Gli ex combattent della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 242, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 20860 od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/od del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina; la dichiarazone integrativa potrà essere presentata dopo la data di presentazione dei documenti, purchè prima delle prove orali.

5. I reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

6. I mutilati e gli invalidi di guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione e i mutilati ed invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

7. Gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

8. I figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, ovvero un certificato su carta bollata da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

9. Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e lagalizzato dal prefetto.

10. I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24.

11. I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24.

12. I decorati di medaglia al valore militare o di croci di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

13. Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 24.

Art. 6.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale di stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del sindaco dal prefetto, quella del segretario della Procura dal procuratore della Repubblica. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quelle degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. La firma del notaio deve essere autenticata dal presidente del tribunale.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti a Roma.

Le domande che pervengano dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino non corredate di tutti i documenti prescritti non saranno prese in considerazione. Tuttavia, qualora i documenti presentati non siano ritenuti regolari, l'Amministrazione potrà concedere un breve termine per la rettifica.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti entro l'anno. Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posto di alunno d'ordine nel ruolo del personale delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

I concorrenti dovranno fare dichiarazione esplicita, che potrà essere compresa nel corpo della domanda, di accettare, in caso di nomina qualsiasi residenza.

Art. 7.

L'esame di concorso è di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consisteranno: la prima in un componimento in lingua italiana, da servire anche come prova di calligrafia; la seconda in un saggio di aritmetica elementare.

La prova orale avrà per oggetto: nozioni di storia civile d'Italia dal 1815; elementi di geografia con particolare riguardo all'Italia; nozioni generali sull'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato e sull'ordinamento degli istituti d'istruzione artistica.

I concorrenti riceveranno avviso in tempo debito, del giorno, dell'ora e del luogo in cui gli esami saranno tenuti.

I concorrenti ammessi alla prova orale dovranno dare prova di saper correttamente e celermente adoperare la macchina da scrivere.

Il tempo a disposizione per le prove scritte sarà: di ore 6 per il componimento in italiano e di ore 2 per il saggio di aritmetica elementare. La prova orale avrà la durata non inferiore ad ore 0.45.

Art. 8.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima di ciascuna delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta di identità o il libretto ferroviario o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e dal decreto *legislativo 24 luglio 1947, n. 800,* e loro modificazioni.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova nel ruolo del personale delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica. Essi dovranno comunicare l'accettazione o la rinuncia della nomina mediante apposita dichiarazione scritta, nel termine che verrà fissato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 agosto 1952

*Il Ministro*: SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *gennaio* 1953
*Registro n.* 5, *foglio n.* 169

**(715)**

---

**Esito del concorso ad un posto di direttore in prova (gruppo B, grado 8°) nel ruolo del personale degli istituti statali per sordomuti.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 30 novembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1950, registro n. 1, foglio n. 33, col quale fu bandito un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore in prova (gruppo *B*, grado 8°) nel ruolo del personale degli istituti statali per sordomuti;

Veduto il decreto Ministeriale 18 aprile 1950, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1950, registro n. 26, foglio n. 119, col quale fu nominata la Commissione giudicatrice del concorso sopraindicato;

Veduta la relazione fatta dalla Commissione giudicatrice stessa in data 18 dicembre 1950, nonchè gli atti tutti del concorso, e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice del concorso bandito col citato decreto Ministeriale 30 novembre 1949 per un posto di direttore in prova (gruppo *B*, grado 8°) nel ruolo del personale degli istituti statali per sordomuti.

Art. 2.

Il candidato dott. Decio Scuri è dichiarato vincitore del concorso anzidetto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 gennaio 1951

*Il Ministro*: GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio* 1951
*Registro n. 7 Pubblica istruzione, foglio n.* 362.

**(544)**

---

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Esito del concorso a quattro posti di ispettore aggiunto di 4ª classe (grado 11°, gruppo B) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1951, registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 324, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di ispettore aggiunto di 4ª classe (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, di cui due conferibili a periti tecnici industriali e due a ragionieri che abbiano piena conoscenza della lingua tedesca;

Visti gli atti e la relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Riconosciuta la regolarità del concorso stesso;

Decreta:

Il concorso a quattro posti di ispettore aggiunto di 4ª classe di cui al decreto Ministeriale 20 aprile 1951, citato nelle premesse del presente decreto, si chiude senza alcun vincitore.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1952

*Il Ministro*: RUBINACCI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *gennaio* 1953
*Registro n. 1 Lavoro e previdenza, foglio n.* 39. — BAGNOLI

**(663)**

---

# PREFETTURA DI AGRIGENTO

**Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 31168/3 del 25 settembre 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1950;

Visto il proprio decreto n. 31244 del 25 settembre 1952, parzialmente modificato con successivo decreto n. 36760 del 17 novembre 1952, con cui si è provveduto alla dichiarazione delle vincitrici del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi;

Visto che l'ostetrica Geraci Carmela di Calogero ha rinunciato alla nomina nella condotta di Sant'Angelo Muxaro;

Viste le dichiarazioni di rinuncia delle concorrenti dichiarate idonee che seguono nella graduatoria e che hanno chiesto in ordine di preferenza la sede resasi disponibile e la dichiarazione di accettazione prodotta dall'ostetrica Sorrentino Giuseppa di Vincenzo;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione della nuova vincitrice ed alla conseguente assegnazione della condotta suddetta;

Visto il combinato disposto dagli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto prefettizio n. 31244 del 25 settembre 1952, parzialmente modificato con successivo decreto numero 36760 del 17 novembre 1952, la ostetrica Sorrentino Giuseppa di Vincenzo è dichiarata vincitrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1950 ed assegnata alla condotta del comune di Sant'Angelo Muxaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Agrigento, addì 24 gennaio 1953

*Il prefetto*: BILANCIA

(556)

## PREFETTURA DI PESCARA

### Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto n. 8991 Div. san. del 12 giugno 1950 relativo al bando di concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pescara;

Visto il decreto prefettizio n. 2029 Div. II del 31 gennaio 1952, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati ritenuti idonei e dichiarato, tra l'altro, vincitore della condotta veterinaria di Tocco Casauria il dott. Ciofani Florindo;

Attesa la vacanza della condotta stessa per il conferimento al dott. Ciofani Florindo della titolarità della condotta consortile Popoli-Bussi, resosi vacante in data 20 agosto 1952 per « rinuncia » scritta del precedente titolare dott. Ramacciotti Tiziano;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 25 febbraio 1952 che riporta pubblicata la graduatoria del concorso per i posti di veterinario condotto in esame;

Considerato che giusta l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, si può addivenire al conferimento della condotta veterinaria di Tocco Casauria anche se sia trascorso, nelle more delle interpellanze, il termine di sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale;*

Interpellati gli altri candidati dichiarati idonei e letta la richiesta delle sedi fatta in ordine di preferenza;

Considerato che il dott. Sulpicio Ezio ha chiesto la sede di Tocco Casauria e, interpellato, ha dichiarato di accettare la sede in parola;

Decreta:

Il dott. Sulpicio Ezio è nominato titolare della condotta veterinaria di Tocco Casauria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Pescara, addì 12 gennaio 1953

p. *Il prefetto*: SERENA

(451)

## PREFETTURA DI POTENZA

### Variante alla graduatoria a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1950

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il precedente decreto n. 17057 del 30 giugno 1952, che approva la graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1950, il decreto n. 17058 pari data di assegnazione delle sedi messe a concorso e il decreto n. 25512 in data 16 settembre 1952 di variante all'assegnazione di sede per la condotta di Laurenzana;

Considerato che il dott. Antonio Cestone di Rocco ha rassegnato le dimissioni di veterinario comunale dalla sede di Laurenzana;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione per la sede di Laurenzana del candidato idoneo che segue nella graduatoria;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il combinato disposto degli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il seguente candidato è dichiarato vincitore della sede a fianco indicata

Telesca dott. Giuseppe di Vito Donato Laurenzana.

Il presente decreto sarà pubblicato a termine di legge.

Il sindaco del comune di Laurenzana è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Potenza, addì 24 gennaio 1953

*Il prefetto* ROTIGLIANO

(546)

## PREFETTURA DI MACERATA

### Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto n. 34580, del 16 dicembre 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso bandito con decreto prefettizio n. 41556, del 31 dicembre 1948;

Visto il proprio decreto n. 34581, del 16 dicembre 1952, con il quale furono dichiarate le ostetriche vincitrici delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia delle assegnatarie, si sono rese vacanti le condotte di Serrapetrona (unica) e di Visso-Ussita (condotta consorziale);

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria delle concorrenti idonee e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da esse indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 34581, del 16 dicembre 1952, l'ostetrica Conditi Antonia è dichiarata vincitrice della condotta unica di Serrapetrona e l'ostetrica Francia Iole è dichiarata vincitrice della condotta consorziale Visso-Ussita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura e dei Comuni interessati.

Macerata, addì 23 gennaio 1953

*Il prefetto*: CARELLI

(673)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.